



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 13910

Del 29/09/2022

---

Identificativo Atto n. 5643

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE ALLA CACCIA COLLETTIVA IN BRACCATA AL CINGHIALE ED AL RELATIVO INTERVENTO ANNUALE DI PRELIEVO NEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI BERGAMASCHE - STAGIONE VENATORIA 2022/2023.

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI BERGAMO

#### VISTE:

- la Legge 11.02.1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la Legge Regionale 16.08.1993 n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”
- la Legge Regionale 02.08.2004 n.17 “Calendario venatorio regionale” ed in particolare l'art.3 comma 5 che individua dal 1° ottobre al 31 dicembre il periodo di caccia al cinghiale, con facoltà per le Province di posticipare il periodo di apertura e chiusura dal 1° novembre al 31 gennaio;
- la Legge n. 56/2014 concernente la riforma istituzionale e le successive Leggi regionali n.19/2015 e n.32/2015 con le quali le competenze amministrative in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, precedentemente svolte dalla Province, sono state trasferite a Regione Lombardia;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 17.07.2017 n. 19 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” ed in particolare:

- l'art. 2 comma 3 “Fatto salvo il divieto di caccia laddove già previsto dalle norme vigenti, la gestione del cinghiale avviene:
  - nelle aree idonee, mediante prelievo venatorio e controllo;
  - nelle aree non idonee, mediante controllo e prelievo venatorio di selezione;”
- l'art.3 comma 4 ove recita: “La Regione e la Provincia di Sondrio, per ogni unità di gestione, su proposta degli Ambiti Territoriali di caccia, dei Comprensori Alpini di caccia (...) per il territorio di competenza, approvano i piani di prelievo venatorio in forma collettiva e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito definito ISPRA), i piani di prelievo in selezione”;

#### VISTE altresì:

- la D.G.R n. XI/273 del 28.06.2018 “Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – attuazione dell'art.2 commi 1 e 4 della Legge regionale n. 19/2017” con la quale è stata classificata come area idonea alla specie cinghiale quella corrispondente al territorio di



## Regione Lombardia

---

competenza del Comprensorio Alpino di caccia Prealpi Bergamasche (di seguito definito CAC);

- che per gli effetti della D.G.R. sopra richiamata ne consegue che in tale istituto di gestione si possa esercitare nel CAC il prelievo venatorio al cinghiale sia in caccia di selezione che tramite caccia collettiva in braccata;
- la D.G.R n. XI 1019 del 17.12.2018 recante: "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – attuazione dell'art. 3 comma 1 , della legge Regionale n. 19/2017 – Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" in particolare il paragrafo 4.4.1 -Cacce collettive (Braccata, Girata e Battuta)ove dispone che: "Gli ATC/CAC suddividono, nell'ambito dei Progetti Pluriennali di gestione del Cinghiale (PPGC)il territorio idoneo alla specie in Settori di Caccia Collettiva al Cinghiale (SCCC)ed, eventualmente, anche in Zone di Caccia Collettiva al Cinghiale (ZCCC), individuati sulla base di chiari elementi fisiografici e/o ambientali, tenendo conto anche di un principio di equità nelle possibilità di prelievo, in cui ciascuna squadra esercita la propria attività e a cui resta inscindibilmente vincolata, al fine di realizzare un legame tra cacciatore/squadra/territorio, fondamentale per la strategia di responsabilizzazione diretta delle squadre nei diversi aspetti della gestione";

**RICHIAMATO** il Progetto Pluriennale di gestione del Cinghiale (P.P.G.C.) relativo al periodo 2020/2024, approvato con DDS n. 6481 del 04.06.2020, che individua i Settori di Caccia Collettiva al Cinghiale (SCCC) al quale ha fatto seguito l'Intervento Annuale di Prelievo del Cinghiale (I.A.P.C.) presentato dal CAC e fatto proprio con modifiche tramite DDS n. 7034 del 20/05/2022 per quanto concerne il prelievo tramite caccia di selezione;

**RICHIAMATA** la "Valutazione di incidenza del Calendario venatorio regionale, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i." assunta dalla Direzione Generale Ambiente e Clima con DDS n. 7969 del 07/06/2022 nella quale si dispone che nell'area buffer di 1.000 metri dal confine della ZSC IT2060016 Valpredina Misma:

- non sia consentito detenere e utilizzare munizioni contenenti piombo per la caccia e le attività di controllo degli ungulati;
- ai cacciatori ammessi alla caccia di selezione al cinghiale non sia consentito il prelievo della volpe;

**PRESO ATTO** che nella valutazione di incidenza di cui al punto precedente per la ZSC IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo e ZSC IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza nonché nell'area di salvaguardia definita nel buffer di 1000 m dal confine dei siti stessi si dispone che sia vietato l'utilizzo e la detenzione di munizioni



## Regione Lombardia

---

contenenti piombo per la caccia agli ungulati;

**VISTA** la comunicazione dell'Ente gestore del Parco dei Colli di Bergamo, posta agli atti regionali con prot.n.M1.2022.0188423 del 22/09/2022 con la quale lo stesso ribadisce quanto segue:

- sia precluso il prelievo del cinghiale in caccia collettiva sull'intero territorio del Parco regionale dei Colli di Bergamo, con contestuale incentivo per il rafforzamento del prelievo in selezione in queste aree e il raggiungimento degli obiettivi riportati nelle disposizioni attuative dello IAPC;
- per rendere maggiormente efficace il controllo della specie e favorire la riduzione della densità di capi all'interno della ZSC Canto alto e Valle del Giongo – cod. IT2060011, si ritiene accettabile una riduzione del buffer di salvaguardia previsto in fase di VIA del PFVR 2013 per la ZSC, nella sola porzione esterna ai confini del Parco regionale, rivolta ed in continuità ecologica con le estese formazioni boschive che caratterizzano il settore prealpino orobico. Il buffer di salvaguardia potrà essere ridotto in questa fascia dai 1000 metri in linea d'aria indicati dalla VIA al PFVR, a soli 500 metri, consentendo di eseguire nel territorio sottratto al vincolo, attività di caccia collettiva, con la prescrizione che questa sia svolta a partire dal limite ridefinito del buffer e in direzione ortogonale ed opposta alla ZSC, al fine di ridurre la pressione della specie sul confine nord della ZSC, senza indirizzare gli animali all'interno della stessa;
- la dimensione del buffer di salvaguardia, sempre e solo al di fuori dei confini del Parco Regionale, in particolari e motivate circostanze (presenza di danni, particolari realtà morfologiche e/o individuazione puntuale di aree di ricovero), su richiesta del CAC e previa comunicazione e formale autorizzazione da parte dell'Ente gestore, potrà essere ulteriormente ridotta, per singole giornate di prelievo collettivo, fino ad un minimo di 250 metri. Questi interventi sottostare ai seguenti criteri, già individuati dal CAC come misure di contenimento dell'impatto sulle componenti ambientali:
  1. localizzazione preventiva (di prima mattina) delle zone di rimessa del cinghiale, tramite tracciatura a vista da parte di cacciatori esperti, sciogliendo la muta solo se viene accertata la presenza degli animali, in modo da ridurre il più possibile la fase di accostamento;
  2. impiego di mute di cani costituite da un massimo di sei ausiliari addestrati al solo seguito del cinghiale, per ridurre al minimo il disturbo verso l'altra fauna e al rientro rapido fine braccata, dotati di collare GPS per la valutazione dell'area utilizzata;
  3. utilizzo di munizionamento free led e recupero rapido dei capi che



## Regione Lombardia

---

verranno eviscerati presso la casa di caccia con smaltimento dei visceri mediante ditte autorizzate;

4. l'attività di prelievo collettivo sia svolta a partire dal limite ridefinito del buffer di salvaguardia e in direzione ortogonale ed opposta alla ZSC;
- come per la caccia di selezione si prescrive che tutti i dati degli abbattimenti effettuati negli interventi previsti nell'intorno del parco siano comunicati dal CAC al Parco, ai cui uffici dovrà inoltre essere data, con adeguato preavviso di almeno 10 giorni, informativa sulle attività in programma (luogo, data e ora delle azioni in caccia collettiva), per esigenze di vigilanza sulle attività stesse e per opportuna informazione da fornire a richieste/segnalazioni di terzi;

**RICHIAMATA** l'importante consistenza minima certa di ben 7.000 capi, così determinati nella primavera dell'anno 2022, quale popolazione di cinghiali sul territorio del CAC e che detta stima è stata validata ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R 26/93 dalla Polizia provinciale;

**RICHIAMATI** altresì i dati certi di prelievo della scorsa stagione venatoria nella quale, con una consistenza minima stimata in 4500 capi, il prelievo complessivo realizzato è stato di ben 2.226 capi quale somma degli abbattimenti in caccia collettiva, di selezione e controllo, con danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole pari ad € 144.528;

**ASSUNTO** che, alla luce di quanto sopra, il raffronto tra i dati di popolazione stimati nelle ultime due stagioni venatorie confermano una giustificata preoccupazione per la continua crescita del potenziale biotico del cinghiale che insiste sull'intera superficie del CAC in parola per ben 70.000 ettari e che le segnalazioni per danni da cinghiali non accennano a diminuire non ostante l'eccellente prelievo complessivo eseguito nella precedente stagione in entrambe le forme di caccia e quello attuato in controllo;

**VALUTATO** pertanto non solo congrua ma altresì urgente la proposta di prelievo venatorio del cinghiale in forma collettiva di 1.500 capi presentata dal CAC nel contesto dell'Intervento Annuale di Prelievo del Cinghiale per la stagione venatoria 2022/2023;

**VALUTATO** altresì che il rapido avvio del prelievo suddetto possa determinare:

una sinergia con la caccia di selezione al cinghiale nel CAC che assegna 1980 capi minimi dei quali ben 840 sono stati già abbattuti nel periodo 25 maggio 2022 - 27/09/2022 in ossequio alle indicazioni stabilite con DDS 20/05/2022, n. 7034 integrato e modificato dal DDS 15/09/2022, n. 13119 in ottemperanza alla riduzione prevista dal PRIU della popolazione stimata;



## Regione Lombardia

---

una mitigazione ai noti effetti dispersivi della popolazione conseguenti al prelievo effettuato in braccata per la presenza diffusa e consolidata dei punti sparo attivati per l'abbattimento in selezione;

**RICHIAMATI** a tal proposito anche gli eccellenti risultati del prelievo in caccia di selezione nella ZSC Valpredina Misma e nel relativo buffer che ammontano al 28 settembre 2022 ad 83 capi;

**VISTO** il riscontro favorevole avuto da ISPRA con nota prot. 28 aprile 2022 n. 23738 conseguente alla richiesta di parere della Struttura A.F.C.P di Bergamo prot. M1.2022.0073706 del 29/04/2022, in ordine alla caccia di selezione al cinghiale per la stagione 2022/2023, nella quale veniva altresì indicata la previsione di un ulteriore prelievo di 1.500 capi di cinghiale in caccia collettiva e che dette lettere sono entrambe acquisite agli atti istruttori dello scrivente ufficio;

**PRESO ATTO** che a norma della DGR n. 1019/2017 punto 4.4.2. "I cacciatori che esercitano la caccia collettiva, che vogliano esercitare anche la caccia di selezione al cinghiale, possono farlo esclusivamente nel medesimo settore o zona in cui esercitano la caccia collettiva.";

**CONSIDERATO** che la zona per la caccia di selezione é una macroarea che comprende tutto il territorio venabile;

**RITENUTO** che i cacciatori che esercitano la caccia collettiva possano esercitare la caccia di selezione in tutta la macroarea, con esclusione della ZSC Valpredina dove vigono altre prescrizioni concordate con l'Ente gestore;

**RITENUTO** in conseguenza delle motivazioni sopra citate:

- urgente ed indifferibile il contenimento numerico delle popolazioni di cinghiali presenti sul territorio del CAC per il tramite di un efficace e sinergico programma di gestione venatoria della specie attuato con caccia collettiva e di selezione come definite da Regione Lombardia attraverso i parametri gestionali obiettivo approvati dal Progetto Pluriennale di Gestione del Cinghiale (P.P.G.C);
- che il prelievo possa essere effettuato sul territorio del CAC come per le stagioni venatorie precedenti ad eccezione dei territori segnalati dagli enti gestori del Parco dei Colli di Bergamo e della ZSC Valpredina-Misma;
- che per quanto riguarda la ZSC Canto alto e Valle del Giongo – cod. IT2060011, la caccia collettiva si svolga secondo le indicazioni sopracitate date dall'Ente gestore;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti, cioè entro la possibile data di inizio della stagione di caccia collettiva in braccata al cinghiale stabilirà a partire dal primo ottobre 2022;



## Regione Lombardia

**VISTI** ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la L.R. 7 luglio 2008 n.20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della Giunta di Regione Lombardia della XI legislatura che hanno determinato l'assetto organizzativo ed in particolare la D.G.R. XI/5105 del 26.07.2021 "XIII provvedimento organizzativo 2021" con la quale è stato assegnato l'incarico sulla posizione dirigenziale della Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo ad Alberto Lugoboni;

per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente recepite:

### DECRETA

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2022/2023 la caccia collettiva al cinghiale in braccata nel Comprensorio alpino di caccia Prealpi Bergamasche, di seguito indicato CAC, secondo le modalità, l'arco temporale e le quantità sotto indicate:

<b>Classi d'età e generi</b>	<b>Periodo di caccia</b>	<b>Quantità</b>	<b>Carniere giornaliero per cacciatore</b>	<b>Carniere stagionale per cacciatore</b>
Tutte	Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022	<b>1.500</b> capi	illimitato	illimitato

2. di consentire l'esercizio alla caccia collettiva al cinghiale nei territori indicati dal Parco dei Colli di Bergamo con le modalità stabilite nella comunicazione prot.n.M1.2022.0188423 del 22/09/2022 per le motivazioni ivi contenute che sono condivise dalla scrivente Struttura;
3. di valutare che solo in esito ad un'eventuale Valutazione di incidenza non negativa promossa dal CAC nei confronti degli Enti gestori del Parco dei Colli e/o dell'Oasi WWF Valpredina sia possibile un ampliamento delle aree fruibili in caccia collettiva al cinghiale previa istanza del CAC agli Enti competenti;
4. fermo restando quanto sopra, di stabilire che essendo l'area per la caccia di selezione al cinghiale un'unica macroarea i cacciatori iscritti alle varie squadre, abilitati alla caccia di selezione, potranno esercitare la caccia di



## Regione Lombardia

---

selezione al cinghiale su tutto il territorio venabile con esclusione solamente della ZSC Valpredina Misma dove vigono le prescrizioni concordate con l'Ente gestore;

5. di stabilire che tutti gli esemplari di cinghiale abbattuti dalle singole squadre vengano sottoposti, prima del loro consumo, alle indagini per l'accertamento dei necessari requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa veterinaria e che dalle rispettive carcasse siano prelevati gli organi ed i tessuti da conferire all'Istituto Sperimentale Zooprofilattico Lombardia Emilia Romagna per la partecipazione attiva al Piano di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica anno 2022.
6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comprensorio alpino di caccia interessato, al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo, al Comando Carabinieri Forestali di Bergamo, alla Direzione Generale Agricoltura, al Dipartimento veterinario di A.T.S Bergamo ed agli enti gestori del Parco dei Colli di Bergamo e dell'Oasi WWF Valpredina;
8. di pubblicare copia del presente provvedimento sul sito web di Regione Lombardia nelle pagine dedicate all'esercizio venatorio e gestione faunistica;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL DIRIGENTE

ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge